

**AUMENTO (DA LUGLIO A DICEMBRE 2023) DELL'ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE: CHIARIMENTI INPS**

L'art. 39, c. 1, del d.l. n. 48/2023 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18, 20 e 26 del 2023) - prevede: «Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197<sup>[1]</sup> è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Pertanto, per i periodi di paga dall'1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il citato esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che *instaurandi*, diversi dal lavoro domestico, nella misura:

- di 6 punti percentuali (2 + 4), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- di 7 punti percentuali (3 + 4), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Il menzionato art. 39, c. 1, stabilisce anche che la novella legislativa non abbia effetti sulla tredicesima mensilità o sul singolo rateo della stessa laddove sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023.

Pertanto, in relazione alla tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l'esonero trova applicazione nella misura "base" di cui all'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022, pari a:

- 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura "base" di cui all'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022, pari a:

- 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
- 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

Nell'ambito di applicazione della misura agevolata sono inclusi anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- n. 1932 del 24 maggio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2023), ha fornito le prime istruzioni operative e contabili;

- n. 2924 del 10 agosto 2023, ha diramato i chiarimenti sotto riportati.

L'agevolazione contributiva:

- 1) per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l'incentivo NEET disciplinato dall'art. 27 del medesimo d.l. n. 48/2023 <sup>[2]</sup>;
- 2) risulta **cumulabile** con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della **lavoratrice madre** che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1, c. 137, della legge 30/12/2021 n. 234 <sup>[3]</sup> (legge di Bilancio 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 35 e 41 del 2022). Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta - come già chiarito nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2022) - del 50% in forza della previsione di cui all'art. 1, c. 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l'operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale "ELAM").

Conseguentemente, l'esonero IVS nella misura prevista dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell'esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di **apprendistato** e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all'art. 47, c. 7, del d.lgs. n. 81/2015 <sup>[4]</sup>.

La procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni innanzi divulgate ed eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.

---

<sup>[1]</sup> **Art. 1, c. 281, legge n. 197/2022**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di **2 punti percentuali** con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (*ossia qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, N.d.R.*) ed è incrementato di **un ulteriore punto percentuale**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

<sup>[2]</sup> **Art. 27, c. 1, d.l. n. 48/2023**

**Incentivi all'occupazione giovanile**

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo

---

di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

*Omissis*

<sup>[3]</sup> **Art. 1, c. 137, legge n. 234/2021**

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

<sup>[4]</sup> **Art. 47, c. 7, d.lgs. n. 81/2015**

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (...).